



Comune di Abetone Cutigliano

Provincia di Pistoia

Sede legale: Piazza Umberto I n° 1, 51024 Cutigliano (PT)
PEC. abetonecutigliano@postacert.toscana.it – Tel. 0573 68881 – Fax. 0573 68386
Sede Municipio di Abetone: Via Pescinone 15, 51024 Abetone – Tel. 0573 607811 – Fax. 0573 60475
C. F. 90060100477 – P. IVA 01906470479

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE NUMERO 228 DEL 13-12-2022

OGGETTO: CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE – CONFERMA TARIFFE PER L'ANNO 2023.

L'anno **duemilaventidue** e questo giorno **treddici** del mese di **Dicembre** alle ore **16:30** da remoto, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nei modi di legge, sotto la presidenza del Sig. **MARCELLO DANTI** nella sua qualità di **SINDACO**

All'appello risultano:

Nominativo Consigliere	Presente	Assente
DANTI MARCELLO	X	
BACCI GABRIELE	X	
FORMENTO ANDREA	X	

Numero totale PRESENTI: **3** – ASSENTI: **0**

Assiste il **SEGRETARIO COMUNALE DOTT. EMANUELE GELLI** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti ai fini della legittimità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla discussione dell'argomento all'ordine del giorno

PREMESSO che, ai sensi dell'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è stato istituito a decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

RICORDATO che i nuovi canoni hanno sostituito le seguenti entrate: il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, nonché il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.

RILEVATO che il nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

RICHIAMATI:

- Il Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 24 del 28.04.2021.
- Il Regolamento comunale per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 25 del 28.04.2021.

VISTI i commi 826-827-841 e 842 dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019 con cui sono state stabilite le tariffe standard rispettivamente annua e giornaliera del nuovo canone patrimoniale modificabili in base a quanto stabilito dai commi 817, 829 e 843 dello stesso articolo di legge.

VISTI i commi 831 e 831 bis dell' art. 1 della Legge n. 160/2019 con cui sono state stabilite rispettivamente le tariffe per le occupazioni con cavi e condutture e per gli operatori che forniscono servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica. Suddette tariffe devono essere rivalutate annualmente in base all' indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell' anno precedente.

VISTA la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 *“Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe”*, fatto salvo quanto stabilito dal comma 843 relativamente agli aumenti tariffari del canone mercatale.

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 28.04.2021 con oggetto “Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate – Approvazione tariffe per l'anno 2021”

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale nr. 201 del 20/12/2021 relativa alla conferma per l' anno 2022 delle tariffe approvate per l' anno 2021.

RICORDATO che le tariffe e i coefficienti moltiplicatori approvati per gli anno 2021 e 2022 sono stati calcolati in modo da garantire gli equilibri del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole

fattispecie con l'obiettivo di mantenere il valore del canone dovuto analogo al livello di pressione impositiva raggiunta con il prelievo precedente.

DATO atto che i coefficienti utilizzati per la definizione delle tariffe per l'anno 2021 confermate per l'anno 2022 garantiscono il mantenimento del valore del canone dovuto analogo al livello di pressione impositiva raggiunta con i prelievi precedenti, fatta eccezione per le tariffe del canone mercatale che seguono quanto disposto dai commi 841 – 842 e 843 dell' art. 1 della Legge 160/2019.

RITENUTO di confermare anche per l'anno 2023 le tariffe e i coefficienti moltiplicatori già in vigore, come specificati nelle tabelle di cui agli allegati A) e B) del presente atto che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l' aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*.

VISTI:

- l'articolo 151 del D. Lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento.
- l'articolo 124 del D. Lgs. n. 267/2000 che disciplina la pubblicazione delle deliberazioni.

RICHIAMATO l'art. 42, comma 2, lettera f, del D. Lgs. n. 267/2000 , che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all' istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, nonché alla disciplina delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi.

RITENUTO pertanto che, in assenza di una specifica normativa contraria, la competenza dell'approvazione della tariffe del nuovo Canone deve intendersi attribuita alla Giunta Comunale.

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo Canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie.

ACQUISITI:

0B7 il parere di regolarità tecnica reso ai sensi dell'articolo 49, comma 1 del D. Lgs. n.

267/2000;

0B7 il parere di regolarità contabile reso ai sensi dell'articolo 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000;

0B7 il parere di legalità espresso dal Segretario Comunale ai sensi del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Dopo votazione favorevole unanime palesemente espressa e resa nei modi di legge

DELIBERA

1. **DI RICHIAMARE** la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. **DI CONFERMARE** per l'anno 2023 le tariffe del Canone Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (PROSPETTO ALLEGATO A) e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate (PROSPETTO ALLEGATO B).
3. **DI DARE** atto che le suddette tariffe entreranno in vigore dal 01.01.2023.
4. **DI DARE** atto che le tariffe di cui al comma 831 dell' art. 1 della Legge 160/2019 verranno rivalutate in base all' indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell' anno precedente.
5. **DI ALLEGARE** la presente deliberazione al Bilancio di Previsione 2023 ai sensi dell'art. 172 c. 1 lett. e) del D. Lgs. n. 267/2000.
6. **DI DARE** ampia diffusione alla presente deliberazione mediante la pubblicazione sul sito internet del Comune.
7. **DI DARE** atto che, trattandosi di canone patrimoniale, la presente deliberazione non deve essere pubblicata sul sito istituzionale del MEF, come da circolare 2/DF del 22/11/2019.
8. **DI DICHIARARE** con separata ed unanime votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, nr. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

II SINDACO
MARCELLO DANTI

II SEGRETARIO COMUNALE
EMANUELE GELLI

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

II SEGRETARIO COMUNALE
EMANUELE GELLI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Abetone Cutigliano ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.